L.R. 1 agosto 2025, n. 22

Disposizioni di modifica delle leggi regionali 24/2005, 4/2009, 36/2013, 1/2025, 3/2025, 4/2025, 8/2025, 10/2025 e 13/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione, modifiche a leggi regionali ed ulteriori disposizioni.

(Approvata dal Consiglio regionale con <u>verbale n. 26/5 del 29 luglio 2025</u>, pubblicata nel <u>BURA 1 agosto 2025, n. 188 Speciale</u> ed entrata in vigore il 2 agosto 2025)

______ Testo vigente
(in vigore dal 02/08/2025)

CAPO I Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 24/2005)

- 1. Alla <u>legge regionale 8 marzo 2005, n. 24</u> (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo impianti a fune, o ad assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie), come da ultimo modificata dalla <u>l.r.</u> 17/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 18, dopo le parole "dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA)" sono aggiunte le seguenti: "o della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le rispettive competenze,";
 - b) al comma 2 dell'articolo 33 le parole "previste dal decreto ANSFISA n. 76655 del 7 dicembre 2023 (Disciplina delle attivita' ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonche' dei requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza) e successive modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "previste dagli atti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) all'uopo adottati per disciplinare le attivita' ispettive di sua competenza";
 - c) i commi 5 e 6 dell'articolo 39 sono abrogati.

Art. 2 (Modifica all'art. 6 della l.r. 4/2009)

1. Al comma 4-bis dell'articolo 6 della <u>legge regionale 24 marzo 2009, n. 4</u> (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), inserito dall'<u>articolo 11 della l.r. 3/2025</u>, le parole "Capo IV del Titolo III del <u>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u> (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) relativa allo status degli amministratori locali" sono sostituite dalle seguenti: "CCNL Funzioni locali".

Art. 3 (Modifica all'art. 17 della l.r. 36/2013)

- 1. Il comma l-bis dell'articolo 17 della <u>legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36</u> (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)), inserito dall'articolo 13 della l.r. 3/2025, e' sostituito dal seguente:
- "1-bis. Al fine di consentire il completamento dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonche' dei progetti oggetto di prestiti e/o finanziamenti statali ed europei, i soggetti pubblici esercenti l'attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinatari dei predetti fondi continuano ad esercitare il servizio fino alla conclusione dell'attivita' di rendicontazione dei fondi medesimi e comunque, se anteriore, fino all'intervenuta organizzazione del servizio da parte di AGIR. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.".

Art. 4 (Modifiche alla l.r. 1/2025)

1. Alla <u>legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1</u> (Legge di stabilita' regionale 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'<u>articolo 6</u> sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 le parole "Missione 20, Programma 03" sono sostituite dalle parole: "Missione 1, Programma 03";
 - 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 - "1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni in termini di sola competenza:
 - esercizio 2025:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 1, Programma 03, Titolo 1, per euro 11.075.000,00; 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 11.075.000,00;
 - esercizio 2026:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 1, Programma 03, Titolo 1, per euro 11.075.000,00; 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 11.075.000,00;
 - esercizio 2027:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 1, Programma 03, Titolo 1, per euro 11.075.000,00; 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 11.075.000,00.";
- b) all'articolo 10 dopo le parole "da parte del Dipartimento Presidenza- Programmazione -Turismo," sono inserite le seguenti: "per l'anno 2025,";
- c) l'articolo 14 e' abrogato;
- d) all'articolo 15, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
- "1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti allocati nell'ambito di Missione 04, Programma 06, Titolo 1 della spesa del bilancio regionale di previsione finanziario, esercizio 2025.";
- e) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole "euro 5.600.000,00", sono inserite le seguenti: "e cio' esclusivamente all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.";
- f) all'articolo 19, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
- "1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti allocati nell'ambito di Missione 13, Programma 7, Titolo 1 della spesa del bilancio regionale di previsione finanziario per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.";
- g) l'articolo 20 e' abrogato;
- h) al comma 2 dell'articolo 21 dopo le parole "di vendita su area pubblica" sono inserite le seguenti: "e cio' esclusivamente all'esito dell'effettivo verificarsi delle entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo";
- i) al comma 1 dell'articolo 22 le parole "copertura del potenziale disavanzo registrato al 31 dicembre 2024 dal Servizio Sanitario Regionale" sono soppresse;
- j) al comma 3 dell'articolo 23 le parole "da stanziare con successivi provvedimenti." sono sostituite dalle seguenti: "e cio' esclusivamente all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.";
- k) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 - "7. Alla copertura degli oneri necessari per il versamento del capitale sociale minimo pari ad euro 50.000,00 e per le spese di costituzione pari ad euro 10.000,00 per l'annualita' 2025 nonche' per il fondo di dotazione iniziale minimo, pari ad euro 150.000,00 con decorrenza dall'esercizio 2026, si provvede con gli stanziamenti appositamente allocati nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa.";
 - 2) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
 - "7-bis. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 7, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni:
 - esercizio 2025. competenza 1) in aumento parte spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Spese versamento capitale sociale "Abruzzo Sport e Salute", per euro 50.000,00; 2) in aumento parte spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Spese costituzione "Abruzzo Sport e Salute"", per euro 3) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 60.000,00;
 - 2026, per
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione

- denominato "Trasferimento per spese di funzionamento in favore di "Sport e Salute Abruzzo", per euro 150.000.00:
- 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00;
- c) esercizio 2027, per sola competenza: 1) in aumento parte spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento per spese di funzionamento in favore di "Sport e Salute Abruzzo"", per euro 150.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 150.000,00.
- 7-ter. Per le annualita' successive al 2027, alla copertura degli oneri del trasferimento per spese di funzionamento si provvede con le annuali leggi di bilancio.".

Art. 5 (Modifica all'art. 41 della l.r. 3/2025)

1. Al comma 1 dell'<u>articolo 41</u> della <u>legge regionale 6 febbraio 2025, n. 3</u> (Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni) le parole "sono autorizzate le proroghe" sono sostituite dalle seguenti: "sono autorizzati i rinnovi".

Art. 6 (Modifica all'art. 4 della l.r. 4/2025)

1. Al comma 2 dell'<u>articolo 4</u> della <u>legge regionale 10 marzo 2025, n. 4</u> (Riconoscimento e celebrazione manifestazione "Marsicaland" e ulteriori disposizioni) le parole "finalizzandole alla realizzazione degli eventi e delle iniziative" sono soppresse.

Art. 7 (Modifiche alla l.r. 8/2025)

- 1. Alla <u>legge regionale 25 marzo 2025, n. 8</u> (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'<u>articolo 2</u> sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla lettera c) del comma 1 le parole "lettere b), c) ed e)" sono sostituite con le seguenti: "lettere b), c), d) ed e)";
 - 2) alla lettera d) del comma 1 le parole "lettere b), c) ed e)" sono sostituite con le seguenti: "lettere b), c), d) ed e)";
 - 3) alla lettera e) del comma 1 le parole "che non rientrino tra le aree e superfici non idonee definite dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anche se ricadenti nelle aree dei beni tutelati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) limitatamente alle fasce di rispetto dal perimetro dei beni tutelati, e lettere b), c), d) ed e) in deroga alle previsioni dell'articolo 4, comma 2 e ferme restando le disposizioni di salvaguardia degli obblighi imposti dalla normativa statale ed europea di cui all'articolo 4, comma 3".
 - b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 - "1-bis. Non trova applicazione il regime semplificato di cui all'articolo 22 del d.lgs. 199/2021 nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1, inclusi quelli relativi alle infrastrutture connesse, siano ubicati in aree non idonee ai sensi dell'articolo 3.";
 - 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 - "2. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee ai sensi dell'articolo 2, sia nelle aree definite non idonee ai sensi dell'articolo 3, si applica il regime amministrativo ordinario di cui al d.lgs. 190/2024 con esclusione delle procedure di semplificazione di cui all'articolo 22 del d.lgs. 199/2021. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed i) numeri 1) e 4) e dall'articolo 3, comma 2.";
 - 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 - "3. Il criterio di prevalenza dell'idoneita' dell'area di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed i) numeri 1) e 4), non trova applicazione quando l'inidoneita' dell'area e' imposta dalla normativa statale o dell'Unione europea. In tal caso prevale il criterio di non idoneita'."

Art. 8 (Integrazione all'art. 4 della l.r. 10/2025)

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2025, n. 10 (Disposizioni in merito alla costituzione di parte civile della Regione nei processi penali aventi ad oggetto fatti delittuosi ai danni dei soggetti di cui agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale nonche' reati contro la pubblica incolumita' e contro la pubblica amministrazione commessi ai danni della Regione o di suoi Enti e ulteriori disposizioni) e' inserito il seguente:
 - "1-bis. Agli interventi di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di cui all'<u>articolo 18 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57</u> (Interventi regionali per la vita indipendente), assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale.".

Art. 9 (Modifiche alla 1.r. 13/2025)

- 1. Alla <u>legge regionale 20 maggio 2025, n. 13</u> (Norme in materia di sicurezza del personale sanitario e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 dell'<u>articolo 4</u> e' sostituito dal seguente:
 - "1. La Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a piu' elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco.";
 - b) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 sono abrogati.

CAPO II Modifiche a leggi regionali

Art. 10 (Modifica all'art. 14 della l.r. 40/1991)

- 1. Il comma 4 dell'articolo 14 della <u>legge regionale 23 luglio 1991, n. 40</u> (Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale) e' sostituito dal seguente:
- "4. Gli abbonamenti nominativi previsti per studenti, lavoratori dipendenti e pensionati, devono essere accompagnati da tessera di riconoscimento, rilasciata a cura delle aziende esercenti il pubblico trasporto dietro compenso, a titolo di rimborso spese, di euro 2,50 o in alternativa e' possibile la registrazione gratuita mediante account personale sui sistemi digitali delle medesime aziende."

Art. 11 (Integrazioni alla l.r. 111/1995)

- 1. Alla <u>legge regionale 17 maggio 1995, n. 111</u> (Formazione professionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

"Art. 9-bis

(Riconoscimenti e certificazioni)

- 1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite.
- 2. Il sistema formativo regionale e' progressivamente orientato a:
 - a) valorizzare la formazione fruita in contesti di lavoro, anche di breve durata, con particolare attenzione a quella rivolta all'acquisizione di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale nei settori chiave della crescita intelligente e sostenibile;
 - b) garantire in esito ai percorsi formativi, anche di breve durata, la messa in trasparenza delle competenze acquisite attraverso strumenti, incluse le micro-credenziali, che evidenzino gli elementi minimi informativi, di referenziazione e classificazione previsti dal quadro normativo vigente che ne consentano la lettura e comparabilita' rispetto ai titoli rilasciati nell'ambito sia del proprio sistema di qualificazione che di quello nazionale ed europeo.
- 3. Al termine dei percorsi formativi, anche brevi, e' rilasciata una certificazione delle competenze acquisite che evidenzi:
 - a) le competenze specifiche acquisite;
 - b) la durata del percorso formativo;
 - c) il livello di qualificazione raggiunto;
 - d) l'eventuale riconoscibilita' nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.
- 4. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema.

Art. 9-ter

(Programmazione anche per la transizione verde)

- 1. La programmazione regionale risponde alle esigenze di innovazione e ai fabbisogni di professionalita' e di competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione ai settori in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze, promuovendo percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze qualificate come "Green" in conformita' alla classificazione europea delle abilita', competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO).
- 2. Tutti gli avvisi e i bandi regionali per l'erogazione di formazione in ambito Green devono obbligatoriamente indicare:
 - a) i risultati occupazionali stimati successivi ai percorsi formativi, espressi in termini percentuali di placement atteso;
 - b) un richiamo esplicito ai principi e alla normativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); c) le modalita' di monitoraggio e verifica degli esiti occupazionali dei percorsi formativi.
- 3. La ricognizione e le analisi delle esigenze di innovazione e dei fabbisogni di professionalita' e di competenze e' svolta coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze.
- 4. Al fine di qualificare l'offerta formativa, allineandola alle richieste e tendenze del mercato del lavoro, e per garantire che le persone possano acquisire le competenze necessarie per l'inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nei contesti di lavoro, la Regione e' orientata all'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro regionale. Le risultanze di tale analisi costituiscono la base per la programmazione dei percorsi formativi, dando priorita' alle aree con maggiore disallineamento e coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze.

Art. 9-quater

(Formazione e Partenariato pubblico-privato)

- 1. La Regione sostiene e valorizza il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati autonomie scolastiche, universita', enti e laboratori di ricerca e imprese nei partenariati di progettazione, realizzazione e valutazione delle attivita' formative.
- 2. La Regione promuove progetti integrati di orientamento e formazione anche attraverso il cofinanziamento delle attivita' formative da parte dei soggetti privati, in particolare nell'ambito della transizione verde.
- 3. Per incentivare il co-finanziamento privato nell'attivita' di formazione Green, la Regione prevede i seguenti strumenti premiali:
 - a) priorita' nell'assegnazione delle risorse regionali ai progetti co-finanziati da soggetti privati;
 - b) punteggi aggiuntivi in sede di valutazione delle proposte progettuali che prevedano un cofinanziamento privato.
- 4. La Regione prevede anche il monitoraggio degli esiti occupazionali della formazione finanziata anche mediante la previsione dell'obbligo di stima degli stessi esiti occupazionali negli avvisi e nei bandi.";
- b) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
- "m-bis) l'attuazione del sistema di Individuazione e Validazione delle Competenze (IVC) per la valorizzazione anche di specifici risultati di apprendimento, definiti micro-credenziali, comprensivi di conoscenze, abilita' e comportamenti, conseguiti tramite percorsi formativi brevi.".
- 2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della Regione.

Art. 12 (Modifiche all'art. 7-bis della l.r. 124/1998)

- 1. All'articolo 7-bis della <u>legge regionale 7 novembre 1998, n. 124</u> (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992), introdotto dalla <u>l.r. 57/2010</u>, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera g) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
 - "g) da due rappresentanti congiuntamente designati dalle organizzazioni di categoria del settore taxi firmatarie di contratti nazionali, aventi una articolazione e una sede nella Regione Abruzzo;";
 - b) la lettera g-bis) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

- "g-bis) da due rappresentanti congiuntamente designati dalle organizzazioni di categoria del settore noleggio autovetture con conducente firmatarie di contratti nazionali, aventi una articolazione e una sede nella Regione Abruzzo.";
- c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- "2-bis. Nel caso non ci sia accordo sulla designazione congiunta dei rappresentanti effettivi e supplenti, il Servizio regionale competente procede al sorteggio in seduta pubblica fra le designazioni singolarmente pervenute.
- 2-ter. La Commissione e', in ogni caso, istituita sulla base delle designazioni pervenute entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, rinnovabile, per una sola volta, di altri quindici giorni, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis.".

Art. 13 (Modifiche alla l.r. 17/2011)

- 1. Alla <u>legge regionale 4 giugno 2011, n. 17</u> (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 7 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
 - "7-bis. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e' corrisposto da parte dell'Azienda stessa un gettone di presenza per un importo pari a quello fissato dal decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265) per la partecipazione ai Consigli dei Comuni di fascia demografica da 250.001 a 500.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati.
 - 7-ter. A ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e' corrisposto da parte dell'Azienda un gettone di presenza per un importo pari al 60% di quello fissato per il Presidente.";
 - b) il comma 5 dell'<u>articolo 19</u> e' sostituito dal seguente:
 - "5. Al Commissario Straordinario e' corrisposto da parte dell'Azienda un compenso annuo fisso pari ad euro 15.000,00 e, a seguito di verifica positiva del raggiungimento degli obiettivi di risanamento dell'Azienda secondo le modalita' specificate dal Servizio competente di cui al comma 4, un compenso aggiuntivo di euro 10.000,00."
- 2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono posti a carico dei bilanci delle Aziende pubbliche di servizi alla Persona.

Art. 14 (Modifiche all'art. 6 della l.r. 35/2011)

- 1. All'<u>articolo 6</u> della <u>legge regionale 23 agosto 2011, n. 35</u> (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 le parole ", nei novanta giorni successivi al suo insediamento e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "e dura in carica 5 anni. Entro 30 giorni dalla scadenza dell'incarico il Consiglio regionale procede all'elezione del nuovo Garante";
 - b) al comma 10 le parole ", ed e' riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali" sono soppresse;
 - c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
 - "10-bis. A coloro che risiedono o hanno domicilio in un comune diverso e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio per raggiungere la sede istituzionale dell'Autorita' od Organismo o altri luoghi per lo svolgimento di missioni necessariamente connesse all'incarico.
 - 10-ter. In caso di missioni finalizzate allo svolgimento dell'attivita' istituzionale svolte in localita' diverse dalla sede dell'Autorita' od Organismo e' corrisposto altresi' il rimborso delle spese debitamente documentate per vitto ed alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.";
 - d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
 - "12-bis. Il Garante puo' promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici, soggetti privati, fondazioni, associazioni e altri organismi del terzo settore, iniziative di raccolta fondi, sponsorizzazioni e donazioni

- finalizzate al finanziamento di attivita' sociali, educative, culturali, lavorative o ricreative a favore delle persone detenute o comunque private della liberta' personale presenti nel territorio regionale.
- 12-ter. Le iniziative di cui al comma 12-bis possono altresi' essere finalizzate all'acquisto di beni, materiali o merci da destinare alle case circondariali, agli istituti penitenziari e alle strutture detentive regionali, al fine di migliorare le condizioni di vita, i servizi, le opportunita' trattamentali e il benessere delle persone ivi ristrette.
- 12-quater. Le risorse acquisite attraverso le iniziative di cui al comma 12-bis sono vincolate esclusivamente alla realizzazione delle finalita' di cui ai commi 12-bis e 12-ter e sono gestite secondo criteri di trasparenza, tracciabilita' e rendicontazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilita' pubblica e di prevenzione dei conflitti di interesse.
- 12-quinquies. Il Garante assicura, con cadenza annuale, la pubblicazione di un apposito rapporto sull'utilizzo delle risorse acquisite e sulle attivita' realizzate; il rapporto e' trasmesso al Consiglio regionale e reso disponibile sul proprio sito istituzionale.".
- 2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse gia' stanziate nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 4306 del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 15 (Modifica all'art. 8 della l.r. 20/2014)

- 1. Il comma 5 dell'<u>articolo 8</u> della <u>legge regionale 17 aprile 2014, n. 20</u> (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico) e' sostituito dal seguente:
 - "5. Il contributo per la copertura degli oneri di cui al comma 2 viene erogato con le seguenti modalita':
 - a) per il novanta per cento, in acconto, su presentazione del Bilancio preventivo e del Piano di attivita' contenente la previsione di spesa;
 - b) per il restante dieci per cento, a titolo di saldo, su presentazione della relazione consuntiva dell'attivita' svolta per l'intero anno di riferimento e della rendicontazione, secondo modalita' stabilite dal competente Servizio regionale.".

Art. 16 (Integrazione all'art. 2 della l.r. 20/2016)

- 1. Dopo il comma 1-bis dell'<u>articolo 2</u> della <u>legge regionale 9 luglio 2016, n. 20</u> (Disposizioni in materia di Comunita' ed aree montane) e' inserito il seguente:
 - "1-ter. Il Commissario Straordinario delle Comunita' montane soppresse, per le quali si verifica l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 42 (Norme in materia di superamento delle Comunita' Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani) puo' altresi' impiegare il contributo straordinario di cui alla D.G.R. 1001 del 28 dicembre 2023 per lo svolgimento delle seguenti attivita' di carattere improcrastinabile:
 - a) lavori indifferibili e di estrema urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino degli immobili di proprieta';
 - b) pagamento delle spese legali poste a carico delle Comunita' montane soppresse derivanti da sentenza di condanna passata in giudicato.".

Art. 17 (Modifiche alla l.r. 28/2021)

- Alla <u>legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28</u> (Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attivita' di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'<u>articolo 1</u> sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 - "1-bis. Lo stato patologico della perdita dei capelli (alopecia) e' riconosciuto altresi' ai pazienti affetti da displasia ectodermica.";
 - 2) al comma 2, dopo le parole "comma 1", sono aggiunte le seguenti "e 1-bis";
 - b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
 - "Art. 2-bis

(Contributo a sostegno dell'impianto di protesi capillare in favore di pazienti affetti da displasia ectodermica)

- 1. La Regione riconosce a ogni paziente affetto da displasia ectodermica, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, residente in Abruzzo, un contributo a rimborso spese annuale per gli impianti di protesi capillare.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 e' assegnato a rimborso spese, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale, pari al 50% del prezzo di impianto al netto di IVA.
- 3. La richiesta di contributo di cui al comma 1 e' formulata, presso le ASL competenti, sulla base di documentazione medica attestante la patologia da displasia ectodermica e l'avvenuto pagamento degli impianti, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.".

Art. 18 (Modifiche all'art. 2 della l.r. 42/2023)

- 1. All'<u>articolo 2</u> della <u>legge regionale 16 ottobre 2023, n. 42</u> (Norme in materia di superamento delle Comunita' Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo capoverso del comma 4 dopo le parole "abbia gia' aderito" sono aggiunte le parole "o aderisce successivamente" e sono eliminate le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge";
 - b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
 - "4-bis. Se la deliberazione di non approvazione di cui alla lettera b) del comma 4 e' adottata da parte di un numero di Comuni che rappresenta almeno il 50% dei Comuni facenti parte di una delle Comunita' montane di cui al comma 2 o almeno il 70% della popolazione ivi residente come risultante da ultimo censimento Istat, l'Unione montana gia' costituita puo' succedere nella titolarita' dei beni patrimoniali e nei rapporti giuridici attivi e passivi della predetta Comunita' montana previa adozione di apposita deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione. In tale ipotesi possono aderire, alla suddetta Unione montana, senza alcuna limitazione da parte di quest'ultima, tutti i Comuni facenti parte della Comunita' montana per la quale avviene la successione nella titolarita' dei beni patrimoniali e nei rapporti giuridici attivi e passivi. Per tale fattispecie trovano applicazione gli articoli 6 e 10 della presente legge."

Art. 19 (Integrazione all'art. 6 della l.r. 47/2023)

1. All'<u>articolo 6</u> della <u>legge regionale 26 ottobre 2023, n. 47</u> (Riconoscimento di Castelli come "Citta' della Ceramica artigianale Abruzzese" e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti), dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

"9-bis. Per gli anni successivi al 2023, l'erogazione dei contributi di cui al comma 6 alla Fondazione dei Musei Civici di Loreto Aprutino e' subordinata all'adeguamento dello Statuto della Fondazione alle disposizioni di cui al comma 9.".

Art. 20 (Sostituzione dell'art. 2 della 1.r. 26/2024)

1. L'articolo 2 della <u>legge regionale 16 dicembre 2024, n. 26</u> (Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente) e' sostituito dal seguente:

(Norma finanziaria)

- 1. Per le finalita' di cui all' articolo 1 al bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) per competenza e cassa esercizio 2025: 1) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo vincolato di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti da spese di istruttoria per utilizzazione, demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105 comma 2 lettera 1 del D.Lgs. n. 112/1998)", assegnato a DPE018, per euro 6.000.00:
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Spese varie per la gestione del demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105 comma 2 lettera 1 del D.Lgs. n. 112/1998)", assegnato a DPE018, per euro 6.000,00;

- b) 2026 competenza, per ciascuno degli esercizi 2027: per e 1) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti da spese di istruttoria per utilizzazione demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105 comma 2 lettera l del D.Lgs. n. 112/1998)", assegnato a DPE018, per euro 6.000,00;
 - 2) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Spese varie per la gestione del demanio marittimo nei porti di competenza della Regione Abruzzo (art. 105 comma 2 lettera 1 del D.Lgs. n. 112/1998)", assegnato a DPE018, per euro 6.000.00.
- 2. All'impegno delle somme di cui al comma 1 si procede esclusivamente all'esito dell'accertamento delle entrate ivi indicate.
- 3. A decorrere dall'esercizio 2028, gli stanziamenti dei pertinenti capitoli in entrata ed uscita sono iscritti con le rispettive leggi di bilancio.".

A # 21

(Modifiche all'Allegato 3 della 1.r. 4/2024) 1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilita' regionale 2024) come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modifiche: a) il rigo Parrocchia di S. Michele Arcangelo-Rocca Casale AQ 2.03.04.01.000 10.000,00 Contributo per sistemazione chiesa e' sostituito dal seguente: ASD Coppito Calcio c.a. 2022 b) i righi Associazione tre e trentatre' (3:33) - L'Aquila 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento e attivita' associativa Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di l'152 Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di l'152 Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di l'152 Ci il rigo: PICCOLO TEATRO DELLO SCALO DI DELLO SCALO DI DELLO SCALO DI LO4.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di l'152 e' sostituito dal seguente: ASSOCIAZIONE IL CANOVACCIO (CH) 1.04.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di l'152 d) il rigo: Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.000 2.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di l'152 Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di l'152 Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa e spese l'152	Art. 21											
regionale 2024) come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modifiche: a) il rigo Parrocchia di S. Michele Arcangelo-Rocca Casale AQ c' sostituito dal seguente: ASD Coppito Calcio c.a. 2022 b) i righi Associazione tre e trentatre' (3:33) - L'Aquila Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 3.000,00 cattivita' associativa Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 3.000,00 contributo per attivita' associativa, spese di l'152 Associazione sostituiti dal seguente: ASD RespirailGranSasso- 1.04.04.01.000 6.000,00 contributo per attivita' associativa, spese di l'152	(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 4/2024)											
e' sostituito dal seguente: ASD Coppito Calcio c.a. 2022 2.03.04.01.000 10.000,00 Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attivita' associativa b) i righi Associazione tre e trentatre' (3:33) - L'Aquila 1.04.04.01.000 3.000,00 Organizzazione eventi, spese di funzionamento e e attivita' associativa Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi sono sostituiti dal seguente: ASD RespirailGranSasso- L'Aquila 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi c) il rigo: PICCOLO TEATRO DELLO SCALO DI CHIETI 1.04.04.01.000 10.000,00 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI e' sostituito dal seguente: ASSOCIAZIONE IL CANOVACCIO (CH) 1.04.04.01.000 10.000,00 COntributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 1.52 d) il rigo: Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.000 2.000.00 COntributo attivita' associativa e spese 1.52	1. All' <u>Allegato 3</u> di cui all' <u>articolo 28</u> , comma 1, della <u>legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4</u> (Legge di stabilita' regionale 2024) come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modifiche: a) il rigo											
ASD Coppito Calcio c.a. 2022 2.03.04.01.000 10.000,00 attivita' associativa 1.52 b) i righi Associazione tre e trentatre' (3:33) - L'Aquila 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento e attivita' associativa Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 Sono sostituiti dal seguente: ASD RespirailGranSasso- L'Aquila 1.04.04.01.000 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 2.03.04.01.000 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 4.000 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 4.000 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 4.000 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi	Parrocchia di S. Michele Arcangelo-Rocca 2 03 04 01 000 10 000 00 Contributo per sistemazione											
ASD Coppito Calcio c.a. 2022 2.03.04.01.000 10.000,00 attivita' associativa 1.52 b) i righi Associazione tre e trentatre' (3:33) - L'Aquila 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento e attivita' associativa Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 Sono sostituiti dal seguente: ASD RespirailGranSasso- L'Aquila 1.04.04.01.000 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 2.03.04.01.000 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 4.000 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 4.000 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 4.000 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi	e' sostituito dal seguente:											
Associazione tre e trentatre' (3:33) - L'Aquila 1.04.04.01.000 3.000,00 Organizzazione eventi, spese di funzionamento e attivita' associativa 1.52 Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di principale di	ASD Coppito Calcio 2 03 04 01 000 10 000 00 Organizzazione eventi, spese di funzionamento e											
Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,000 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,000 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,000 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,000 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,000 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,000 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,000 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.04.04.01.000 6.000,000 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.52 1.04.04.01.000 6.000,000 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.52 1.52 1.52 1.52 1.04.04.01.000 6.000,000 Contributo attivita' associativa e spese 1.52 1.52	b) i righi											
sono sostituiti dal seguente: ASD RespirailGranSasso- L'Aquila 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi c) il rigo: PICCOLO TEATRO DELLO SCALO DI CHIETI 1.04.04.01.000 10.000,00 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI e' sostituito dal seguente: ASSOCIAZIONE IL CANOVACCIO (CH) 1.04.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi d) il rigo: Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.0002 000.00 Contributo attivita' associativa e spese 1522												
ASD RespirailGranSasso- L'Aquila 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 1.52 c) il rigo: PICCOLO TEATRO DELLO SCALO DI CHIETI 1.04.04.01.000 10.000,00 SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI e' sostituito dal seguente: ASSOCIAZIONE IL CANOVACCIO (CH) 1.04.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 1.52 d) il rigo: Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.000 2.000.00 Contributo attivita' associativa e spese	Associazione culturale "Gli amici" - 1.04.04.01.000 3.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di 1.04.04.01.000 funzionamento ed eventi											
c) il rigo: PICCOLO TEATRO DELLO SCALO DI CHIETI e' sostituito dal seguente: ASSOCIAZIONE IL CANOVACCIO (CH) 1.04.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 1.52 d) il rigo: Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.0002.000.00 Contributo attivita' associativa e spese 152	sono sostituiti dal seguente:											
PICCOLO TEATRO DELLO SCALO DI CHIETI 1.04.04.01.000 10.000,00 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA, 152 e' sostituito dal seguente: ASSOCIAZIONE IL CANOVACCIO (CH) 1.04.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi d) il rigo: Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.000 2.000.00 Contributo attivita' associativa e spese 1152	ASD RespirailGranSasso- L'Aquila 1.04.04.01.000 6.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi											
PICCOLO TEATRO DELLO SCALO DI CHIETI 1.04.04.01.000 10.000,00 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI e' sostituito dal seguente: ASSOCIAZIONE IL CANOVACCIO (CH) 1.04.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi 1.52 d) il rigo: Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.000 2.000.00 Contributo attivita' associativa e spese 1152	c) il rigo:											
ASSOCIAZIONE IL CANOVACCIO (CH) 1.04.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi d) il rigo: Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.0002.000.00 Contributo attivita' associativa e spese 1.52	DELLO SCALO DI 1.04.04.01.000 10.000,00 CONTRIBUTO PER ATTIVITA ASSOCIATIVA, 152											
ASSOCIAZIONE IL CANOVACCIO (CH) 1.04.04.01.000 10.000,00 Contributo per attivita' associativa, spese di funzionamento ed eventi d) il rigo: Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.0002.000.00 Contributo attivita' associativa e spese 1.52	e' sostituito dal seguente:											
Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1 04 04 01 0002 000 00 Contributo attivita' associativa e spese	ASSOCIAZIONE IL 1.04.04.01.00010.000.00 Contributo per attivita' associativa, spese di											
Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.000 2.000,00 Contributo attivita' associativa e spese 1 5 2	d) il rigo:											
	Associazione Centro Studi "G. Acerbo" 1.04.04.01.000 2.000,00 Contributo attivita' associativa e spese 1 5 2											
e' sostituito dal seguente:	e' sostituito dal seguente:											
Archeoclub di Loreto Aprutino 1.04.04.01.000 2.000,00 Contributo attivita' associativa e spese di funzionamento	Archeoclub di Loreto 1 04 04 01 0002 000 00 Contributo attivita' associativa e spese di											

Art. 22 (Modifica all'art. 7 della l.r. 1/2025)

- 1. La lettera a) del comma 1 dell'<u>articolo 7 della l.r. 1/2025</u>, come sostituita dall'<u>articolo 10 della l.r. 21/2025</u>, e' sostituita dalla seguente:
 - "a) Campionati Europei di Ciclismo GRAVEL 2025 UEC euro 200.000,00;".

Art. 23 (Modifiche alla l.r. 19/2025)

- 1. Alla <u>legge regionale 24 giugno 2025, n. 19</u> (Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come modificato dal <u>decreto legge 29 maggio 2024, n. 69</u> (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 24 luglio 2024, n. 105</u>. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 e' inserito il seguente:
 - "1-bis. Alla lettera a) del comma 3 dell'<u>articolo 1 della l.r. 10/2011</u> le parole "ai sensi della <u>legge 28 febbraio</u> <u>1985, n. 47</u> (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)" sono soppresse.";
 - b) al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'<u>articolo 5</u> la parola "violazione" e' sostituita dalla seguente: "variazione";
 - c) al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'<u>articolo 9</u> la parola "degradati." e' sostituita dalle seguenti: "degradati" ed e' aggiunto alla fine del comma il seguente periodo:";
 - d) al n. 3 della lettera k) del comma 1 dell'<u>articolo 12</u> la parola "variante" e' sostituita dalla seguente "modifica":
 - e) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 - "2. I documenti di individuazione e ricognizione di cui al comma 1 sono trasmessi al Dipartimento regionale competente ai fini dell'istruttoria e alla Commissione del Consiglio regionale competente in materia di attivita' produttive al fine di acquisire un parere obbligatorio e non vincolante. Il Dipartimento regionale competente, entro i successivi quarantacinque giorni, trasmette alla Commissione consiliare le risultanze dell'istruttoria ai fini dell'espressione da parte di quest'ultima del parere nei successivi trenta giorni. Qualora il Dipartimento competente non trasmetta gli esiti dell'istruttoria nel termine indicato al secondo periodo, la Commissione consiliare si esprime comunque sulla documentazione acquisita entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine di trasmissione degli esiti dell'istruttoria. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione consiliare quest'ultimo si intende rilasciato in senso favorevole. Nell'ambito del procedimento di rilascio del parere di cui al presente comma la Commissione consiliare procede all'audizione delle associazioni di categoria interessate.";
 - 2) al comma 3 le parole "di programma ai sensi dell'<u>articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u> (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e degli <u>articoli 84 e 85 della l.r. 58/2023</u>" sono sostituite dalle seguenti: "territoriali ai sensi dell'<u>articolo 84 della l.r. 58/2023</u> o, nelle ipotesi in cui l'accordo determini la variazione del PTSI mediante sottoscrizione di accordi di programma di cui all'<u>articolo 85</u> della medesima legge regionale,";
 - 3) al comma 5 dopo le parole "Con l'accordo" sono inserite le seguenti: "territoriale o";
 - f) al secondo periodo del comma 1 dell'<u>articolo 19</u> le parole "comma 1 dell'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1 dell'articolo 21".

CAPO III Ulteriori disposizioni

Art. 24

(Istituzione del registro regionale dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza)

1. Al fine di garantire un'adeguata ed aggiornata conoscenza dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza (CUAV) di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), la Regione istituisce il registro regionale dei CUAV.

- 2. Per l'iscrizione al registro regionale, i CUAV sono tenuti, in modo cumulativo a:
 - a) avere sede in Abruzzo;
 - b) essere istituiti da enti e organizzazioni previsti dal <u>decreto ministeriale 22 gennaio 2025</u> (Disciplina dei criteri e delle modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica);
 - c) essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui alla lettera b).
- 3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.
- 4. Nel registro regionale risultano l'ente o l'organizzazione titolare del CUAV, la sede e l'ambito territoriale di attivita'
- 5. L'iscrizione al registro regionale e' condizione per accedere, da parte dei soggetti titolari dei CUAV, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.
- 6. Il registro regionale e' pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
- 7. All'attivazione, alla gestione e al periodico aggiornamento del registro di cui al presente articolo provvede il Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali nel pieno rispetto della normativa statale vigente in materia di criteri e modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento dei centri CUAV nonche' in materia di protezione e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 25

(Istituzione stanziamenti per il pagamento dei compensi professionali riconosciuti agli avvocati regionali ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 6, del d.l. 90/2014)

- 1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare ai commi 3 e 6 del medesimo articolo, nonche' di prevenire l'insorgere di eventuali contenziosi, nel bilancio regionale sono istituiti i seguenti appositi stanziamenti in Entrata ed Uscita, correlati e finalizzati:
 - a) nello stato di previsione dell'Entrata, Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, al capitolo 37212 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) l'articolo 1 e' ridenominato in "Entrate per Onorari professionali avvocati regionali ex articolo 9, comma 6, decreto-legge 90/2014" il cui stanziamento di bilancio e' determinato nel rispetto della previsione di cui all'articolo 9, comma 6 del d.l. 90/2014 conv. in 1. 114/2014;
 - 2) istituzione dell'articolo 2 denominato "Entrate per Onorari professionali liquidati in giudizio in favore dagli avvocati regionali ex articolo 9, comma 3, decreto-legge 90/2014" il cui stanziamento e' determinato in attuazione dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011;
 - b) nello stato di previsione della Spesa, Missione 01, Programma 11, Titolo 1, al capitolo 321904, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) l'articolo 1 e' ridenominato in "Onorari professionali riconosciuti agli avvocati regionali ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legge 90/2014" con stanziamento corrispondente alla previsione di cui all'articolo 9, comma 6 del d.l. 90/2014 conv. in 1. 114/2014 e correlato allo stanziamento di cui al punto 1 della lettera a);
 - 2) istituzione dell'articolo 2 denominato "Onorari professionali liquidati in giudizio in favore degli avvocati regionali ex articolo 9, comma 3, decreto- legge 90/2014", con lo stanziamento determinato per ciascun esercizio finanziario secondo le previsioni attuative del d.lgs 118/2011 all'allegato 4/2 e correlato allo stanziamento di cui al punto 2 della lettera a).
- 2. La Giunta regionale provvede all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti in Entrata e in Uscita su richiesta delle Strutture regionali competenti ed ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 26

(Disposizioni a sostegno della Biobanca)

- 1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'<u>articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale</u>, sostiene la ricerca e promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
- 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione intende sostenere la Biobanca situata nel Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (CAST) dell'Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara in

- considerazione della rilevanza della sua attivita' a supporto della ricerca clinica e biomedica nonche' quale importante occasione di sviluppo per la Regione non solo sotto l'aspetto scientifico, ma anche economico e sociale.
- 3. La Regione, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, concede un contributo di euro 45.000,00 annui al Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (CAST) dell'Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara destinato a promuovere e sostenere le attivita' della Biobanca.
- 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 45.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse stanziate nel capitolo di nuova istituzione nell'ambito della Missione 04, Programma 04, Titolo 1, denominato "Contributo al Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (CAST) dell'Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara per la biobanca".
- 5. La copertura finanziaria e' assicurata con la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio regionale di previsione 2025-2027, annualita' 2025:
 - a) missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71518 in riduzione di euro 45.000,00;
 - b) missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo denominato "Contributo al Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (CAST) dell'Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara per la biobanca" in aumento di euro 45.000,00, nonche' con la seguente variazione in termini di sola competenza del bilancio regionale di previsione 2025-2027 per ciascuna delle annualita' 2026 e 2027:
 - c) Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71518 in riduzione di euro 45.000,00;
 - d) Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo denominato "Contributo Centro di Studi e Tecnologie Avanzate (CAST) dell'Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara per la biobanca" in aumento di euro 45.000,00.
- 6. Conseguentemente, alla tabella di cui all'<u>allegato 2</u> della <u>l.r. 1/2025</u> il rigo contenente il capitolo 71518 e' modificato come segue: l'importo relativo a ciascuna delle annualita' 2025, 2026 e 2027 di euro 45.000,00 e' sostituito dal seguente "zero".
- 7. Per gli esercizi successivi si provvede con l'annuale stanziamento di bilancio.
- 8. All'attuazione del presente articolo provvede il Dipartimento competente in materia di universita'.

Art. 27

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011 – Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura)

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e' riconosciuto il debito fuori bilancio relativo al pagamento della fornitura del servizio di aggiornamento software, assistenza e manutenzione della piattaforma informatica AGROAMBIENTE. ABRUZZO per l'applicazione dei criteri di produzione integrata per un importo complessivo di euro 29.987,60.
- 2. Gli oneri finanziari conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 per l'importo complessivo di euro 29.987,60 trovano copertura nelle risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo U/101426 art. 7 del bilancio regionale di previsione 2025-2027, esercizi 2025 e 2026.
- 3. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede agli adempimenti successivi e competenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 28

(Attuazione Strategia Forestale Nazionale d.lgs. 34/2018)

- 1. Al fine di garantire la corretta destinazione della spesa inerente ai contributi relativi al Fondo Nazionale per la Strategia Forestale previsto dal <u>decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34</u> (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), e' apportata la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione regionale 2025- 2027, annualita' 2025:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 102323, art. 1 per euro 600.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 101323, art. 5 per euro 600.000,00.

Art. 29

(Disposizioni per il funzionamento dell'UMA)

- 1. Nelle more dell'attivazione di una piattaforma regionale, per assicurare la funzionalita' della piattaforma AbruzzoFarmer Sezione UMA (Utenti Motori Agricoli) necessaria alla gestione delle istanze relative all'assegnazione di carburante agricolo ad accisa agevolata di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica) e di cui alla D.G.R. 538/2016, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza allo stato di previsione del bilancio regionale 2025- 2027, esercizio finanziario 2025:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, sul capitolo 102499, art. 18 "Gestione servizio UMA Regione Abruzzo" di euro 145.076,62 per l'esercizio finanziario 2025;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, sul capitolo 102518 "Riconoscimento del debito fuori bilancio per IVA Banda Ultra Larga PSR 2014/2022", per euro euro 145.076,62 per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 30

(Disposizioni urgenti in materia di continuita' dei servizi pubblici)

1. Al fine di assicurare la continuita' dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale, l'efficacia delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge dei concorsi pubblici indetti dal Consiglio e dalla Giunta regionale e' prorogata di un anno dalla scadenza.

Art. 31

(Norme finanziarie per il sostegno alle attivita' di internazionalizzazione delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi)

- 1. Al fine di garantire il rilancio delle attivita' produttive delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi, la Regione Abruzzo, avvalendosi della societa' in house FIRA s.p.a., sostiene e promuove la partecipazione attiva delle predette imprese sui mercati internazionali.
- 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione Abruzzo destina le economie vincolate a favore dei distretti rinvenienti dalla gestione conclusa dell'Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Abruzzo "Abruzzo2015" al sostegno delle attivita' di promozione sul mercato globale dei prodotti e dei servizi dei distretti industriali abruzzesi, nonche' al miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa e della struttura fieristica, curandone la diffusione e l'informazione.
- 3. Al bilancio corrente sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) capitolo 12440/2 denominato "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese legge di Stabilita' 2025", in diminuzione euro 50.000,00;
 - b) alla Missione 14, Titolo 1, e' istituito un nuovo capitolo di spesa denominato "Spese connesse al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese" Centro di Responsabilita' DPH008 di euro 50.000,00.

Art. 32

(Contributo all'Associazione Genitori Bambini Emopatici – AGBE)

- 1. E' concesso un contributo straordinario alla Associazione Genitori Bambini Emopatici AGBE di Pescara di euro 26.200,00 al fine di sostenerne il funzionamento.
- 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziate nel bilancio regionale di previsione 2025-2027, annualita' 2025, Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario all'AGBE Pescara per l'anno 2025".
- 3. La copertura finanziaria e' assicurata dalla seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2025-2027, annualita' 2025, in termini di competenza e cassa:
 - a) Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario all'AGBE Pescara per l'anno 2025", in aumento di euro 26.200,00;
 - b) Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71689.1, in riduzione di euro 15.000,00;
 - c) Missione 12, Programma 01, Titolo 1, capitolo 71523.1, in riduzione di euro 11.200,00.
- 4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali provvede agli atti occorrenti.

Art. 33

(Sostegno alla ricerca per lo studio della patologia del Linfedema secondario nella Regione Abruzzo)

- 1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'<u>articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale</u>, sostiene il diritto allo studio, la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei.
- 2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, intende sostenere l'indagine epidemiologica sulla diffusione del Linfedema secondario svolta in collaborazione tra l'Associazione Resilia Onlus e il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Universita' degli Studi "G. D'Annunzio", con la promozione della ricerca scientifica per lo studio della patologia.
- 3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Regione concede un contributo per l'annualita' 2025 di euro 15.000,00 all'Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento.
- 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00, si fa fronte per l'annualita' 2025 con le risorse stanziate nel capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per sostegno alla ricerca per lo studio della patologia del Linfedema secondario" nell'ambito della Missione 12, Programma 07, Titolo 1.
- 5. La copertura finanziaria e' assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) Missione 12, Programma 07, Titolo 1 capitolo 71602.1, in diminuzione di euro 15.000,00;
 - b) Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per sostegno alla ricerca per lo studio della patologia del Linfedema secondario", in aumento di euro 15.000,00.
- 6. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 5, all'<u>allegato 2</u> della <u>l.r. 1/2025</u>, per l'anno 2025, e' apportata la seguente modifica:
 - a) il capitolo di spesa 71602/1 (Contributo straordinario per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale 1.r. 10 dicembre 2010, n. 58), Missione 12, Programma 07, Titolo 1, e' ridotto di euro 15.000,00.
- 7. Per gli esercizi successivi si provvede nell'ambito delle risorse stanziate con l'annuale legge di bilancio.

Art. 34

(Contributo straordinario per promozione Calcio Paralimpico e Sperimentale)

- 1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'<u>articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale</u>, sostiene e promuove iniziative sportive di inclusione e accessibilita' sociale.
- 2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, intende sostenere il Progetto di inclusione e accessibilita' sociale del calcio paralimpico e sperimentale.
- 3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Regione concede un contributo per l'annualita' 2025 di euro 15.000,00 direttamente alla FIGC per le attivita' istituzionali riferite alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.
- 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000, si fa fronte per l'annualita' 2025 con le risorse stanziate nel capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario per promozione Calcio Paralimpico e Sperimentale" nell'ambito della Missione 12, Programma 07, Titolo 1.
- 5. La copertura finanziaria e' assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71602.1, in diminuzione di euro 15.000,00;
 - b) Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario per promozione Calcio Paralimpico e Sperimentale", in aumento di euro 15.000,00.
- 6. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 5, all'<u>allegato 2</u> della <u>l.r. 1/2025</u>, per l'anno 2025, e' apportata la seguente modifica:
 - a) il capitolo di spesa 71602/1 (contributo straordinario per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale 1.r. 10 dicembre 2010, n. 58), Missione 12, Programma 07, Titolo 1, e' ridotto di euro 15.000,00.
- 7. Per gli esercizi successivi si provvede nell'ambito delle risorse stanziate con l'annuale legge di bilancio.

Art. 36 (Disposizioni finanziarie)

- 1. Le disposizioni degli articoli di cui alla presente legge recanti maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale trovano espressa e diretta copertura finanziaria nei termini indicati negli articoli medesimi.
- 2. Dall'applicazione delle disposizioni dei restanti articoli non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 37 (Entrata in vigore)

1.	La presente Ufficiale de	e legge ent ella Regione	era in vigo Abruzzo	ore il gi	orno	successive	a quello	della	sua pub	blicazione	sul	Bollettino